



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0261/TFNSD-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0231/TFNSD/2025-2026

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente  
Serena Callipari - Componente  
Claudio Croce - Componente (Relatore)  
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27344/626pf25-26/GC/PM/fm del 17 aprile 2026 e depositato il 20 aprile 2026, nei confronti del sig. Alexander Menta, la seguente

#### DECISIONE

##### Il deferimento

E' posto in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 27344/626pf25-26/GC/PM/fm, depositato il 20 aprile 2026, nei confronti del Sig. Menta Alexander, all'epoca dei fatti Consigliere componente del Consiglio di Amministrazione nonché dirigente, dotato di poteri di firma, della società U.S. Triestina Calcio 1918 srl, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso:

- in data 10.9.2025 sottoscritto per conto della società US Triestina Calcio 1918 srl, la richiesta di tesseramento con il calciatore sig. Claudio Alexand Vaughn, omettendo di depositare il relativo contratto presso il competente Ufficio Tesseramento di Lega Pro, entro i termini previsti dalla normativa federale;
- omesso di comunicare al calciatore sig. Vaughn Claudio Alexand il mancato deposito della richiesta di tesseramento sottoscritta in data 10.9.2025, entro i termini previsti dalla normativa federale, inducendo lo stesso calciatore a restare a disposizione ed allenarsi con la società Triestina da agosto 2025 ad ottobre 2025, in attesa della regolarizzazione della richiesta di tesseramento sottoscritta, ovvero senza tesseramento e senza corrispondere al predetto atleta i compensi pattuiti, con conseguente perdita di altre proposte di tesseramento da parte di altre società.

##### La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale a mezzo pec del 1.12.2025, dall'avv. Maddalena Boffoli dello studio Solving Beyond Legal and Tax di Milano, nell'interesse del calciatore sig. Claudio Vaughn avente ad oggetto il mancato deposito del contratto di tesseramento sottoscritto in data 10.9.2025 con il predetto calciatore, da parte della società US Triestina Calcio 1918 srl.

Durante le indagini sono stati acquisiti i seguenti atti e documenti:

- la suddetta Segnalazione pec del 1.12.2025 trasmessa alla Procura Federale dall'avv. Maddalena Boffoli che ha dato origine al presente procedimento;
- i Fogli di censimento stagione sportiva 2025/26 della società US Triestina Calcio 1918 SRL;
- il Verbale di audizione del calciatore sig. Claudio Alexand Vaughn;
- la Scheda di tesseramento del tecnico sig. Geppino Marino;
- la Comunicazione pec del 21.01.2026 dell'avv. Claudio Rizzo dello studio Solving Beyond Legal and Tax di Milano con relativi allegati (copia del contratto di tesseramento del 10.9.2025 sottoscritto tra la società Triestina ed il calciatore sig. Vaughn, screenshot whatsapp intercorso tra il dirigente sig. Menta ed il calciatore sig. Vaughn, tabelle di allenamento Triestina Calcio, certificato medico di idoneità sportiva del calciatore sig. Vaughn rilasciato dal medico incaricato dalla Triestina, certificato del fisioterapista della triestina intestato al paziente sig. Vaughn);
- il File audio denominato "00000050-AUDIO-2025-08-21-17-41-17.opus" trasmesso in data 21.01.2026 dall'avv. Claudio Rizzo dello studio Solving Beyond Legal and Tax di Milano, per conto del calciatore sig. Vaughn, avente ad oggetto le comunicazioni ed i vocali whatsapp intercorsi tra quest'ultimo ed il sig. Menta Alexander, con relativa traduzione, mediante utilizzo dell'applicativo "google traduttore";



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- il Verbale di audizione del Segretario Generale della US Triestina Calcio 1918 Srl dott. Antonino Minutoli;
- la Scheda di tesseramento aggiornata al 30.1.2026 del sig. Alexander Menta;
- lo Screenshot Whatsapp del 04 febbraio 2026 intercorsa tra il sig. Alexander Menta, proveniente dal numero telefonico +1 (617) 903-2572 ed il collaboratore della Procura Federale;
- la Email del 04 febbraio 2026 pervenuta, dall'indirizzo alexmenta215@gmail.com, al collaboratore della Procura Federale, avente ad oggetto "Claudio Vaughn".

La Procura Federale, all'esito delle indagini effettuate e sulla base della documentazione acquisita, ha concluso la propria attività sostenendo le ipotesi di responsabilità a carico del

- Alexander Menta, all'epoca dei fatti Consigliere componente del Consiglio di Amministrazione nonché dirigente, dotato di poteri di firma della società U.S. Triestina Calcio 1918 srl, per le violazioni su riportate ed analiticamente indicate nel deferimento oggetto del presente procedimento; e
- della società U.S. Triestina Calcio 1918 srl per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alexander Menta, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

#### La fase predibattimentale

Successivamente alla Comunicazione di Conclusione delle Indagini, la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., tramite il proprio legale Avv. Mattia Grassani, ha inoltrato alla Procura Federale l'Istanza avanzata ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva proponendo l'applicazione della sanzione di €. 1.000,00 di ammenda ritenuta congrua dalla medesima Procura Federale e, pertanto, trasmessa al Presidente della F.I.G.C. per quanto di competenza.

#### Il dibattimento

All'udienza del 19 maggio 2026, nella quale ha svolto le funzioni di Segretario di udienza l'Avv. Marco Lai, sono comparsi l'Avv. Enrico Liberati e l'Avv. Alfonso Oliva in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per il deferito.

In riferimento alla posizione di quest'ultimo, ha preso la parola l'Avv. Liberati il quale, dopo essersi riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto l'irrogazione nei confronti del sig. Alexander Menta della sanzione di 12 mesi di inibizione.

#### La decisione

Entrando nel merito della questione, il Collegio rileva che dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento ed all'esito del dibattimento, i fatti oggetto della segnalazione risultano provati documentalmente e confermati anche dalle audizioni rese dal sig. Antonino Minutoli e dal medesimo calciatore Vaughn.

Dalla semplice lettura dei documenti acquisiti e presenti nel fascicolo è emerso che il sig. **Alexander Menta**, all'epoca dei fatti Consigliere componente del Consiglio di Amministrazione nonché dirigente, dotato di poteri di firma della società U.S. Triestina Calcio 1918 srl ha, di fatto, in data 10.9.2025, sottoscritto per conto della società US Triestina Calcio 1918 srl, la richiesta di tesseramento con il calciatore sig. Claudio Vaughn, senza successivamente depositare il relativo contratto presso il competente Ufficio Tesseramento di Lega Pro.

Tale circostanza è stata confermata in sede di audizione dinanzi la Procura Federale, sia dal sig. Antonino Minutoli, all'epoca dei fatti segretario generale della predetta società, che dal medesimo giocatore Alexand Vaughn.

Quest'ultimo, in sede di audizione, ha confermato di aver sottoscritto il contratto insieme con il direttore sportivo Menta Alexander che rappresentava la società sportiva; ha precisato che il contratto triennale prevedeva un compenso annuo di €. 45.000,00 e che era convinto che il contratto fosse stato depositato dalla società sportiva.

Su richiesta della Procura Federale, il calciatore Vaughn, per il tramite del proprio legale Avv. Claudio Rizzo, ha depositato, in data 21 gennaio 2026, copia del contratto tipo sottoscritto tra il medesimo e la US Triestina Calcio nella persona del Sig. Menta Alexander e datato 10 settembre 2025.

Antonino Minutoli, sempre in sede di audizione, ha prima riferito che fu lui a predisporre, su indicazione del Sig. Alexander Menta,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

il contratto del calciatore Vaughn e la variazione di tesseramento dello stesso e, successivamente, ha precisato che fu sempre il sig. Alexander Menta a comunicargli nel mese di ottobre 2025 che l'operazione riguardante la stipula del contratto con il calciatore Claudio Vaughn Alexand non si sarebbe più completata in quanto non era stata autorizzata dalla società.

Le dichiarazioni rese dal sig. Minutoli e del calciatore Vaughn confermano con tutta evidenza la responsabilità disciplinare del sig. Alexander Menta che, omesso di depositare il contratto sottoscritto con il calciatore sig. Claudio Vaughn Alexand presso il competente Ufficio Tesseramento di Lega Pro su input del Presidente della società, ha omesso di comunicare al predetto calciatore il mancato deposito della richiesta di tesseramento precedentemente sottoscritta, inducendo lo stesso calciatore a restare a disposizione ed allenarsi con la società Triestina da agosto 2025 ad ottobre 2025, in attesa della regolarizzazione della richiesta di tesseramento sottoscritta, ovvero senza tesseramento e senza ricevere i compensi pattuiti, con conseguente perdita di eventuali altre proposte di tesseramento da parte di altre società.

I fatti risultano, quindi, oggettivamente e documentalmente provati dagli atti presenti nel fascicolo processuale e, d'altronde, gli stessi fatti non hanno formato oggetto di contestazione nemmeno da parte della Società deferita.

A ciò si aggiunga che il deferito nè ha fatto pervenire memorie difensive né è comparso in udienza per giustificare l'omissione commessa.

Provata la responsabilità del deferito, va detto che l'art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva che risulta essere stato violato dal deferito e che afferma che *"Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe"*, richiama l'art. 93 delle N.O.I.F. che disciplina i contratti tra società e tesserati, la cui violazione va sanzionata ai sensi dell'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva anch'esso richiamato dall'art. 4 del medesimo Codice di Giustizia Sportiva.

Questo Tribunale, per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, pur ritenendo grave il comportamento tenuto dal deferito che, omettendo di comunicare al calciatore Vaughn il mancato deposito del contratto sottoscritto, lo ha costretto a rimanere a disposizione della società da agosto a ottobre 2025 senza tesseramento e senza ricevere alcun compenso pattuito, ritiene di non potere aderire alla richiesta avanzata dalla Procura ritenendola eccessivamente gravosa; per tali motivi, il Tribunale ritiene applicabile a carico del deferito la sanzione di 8 mesi di inibizione.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Alexander Menta la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione.

IL RELATORE  
Claudio Croce

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 29 maggio 2026.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai